

\*\*\* COPIA \*\*\*

## UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas -  
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili  
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar  
Provincia del Sud Sardegna

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA"

N° 81 del 21/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO E ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno VENTUNO, del mese di **DICEMBRE**, alle ore 10.00, nella Sala riunioni dell'Unione dei Comuni "Marmilla", si è riunita la Giunta, convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Celestino Pitzalis	X	
Urpi Alberto		X
Sideri Marco		X
Lilliu Emanuele		X
Merici Alessandro	X	
Cadeddu Emanuela	X	
Pilloni Daniela		X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.

Il Presidente, Sig. Pitzalis Celestino, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

#### LA GIUNTA

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico sugli enti locali" s.m.i.;
- Il D.lgs. 163/2006 recante il "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i.;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni "Marmilla", approvato con delibera dell'Assemblea n°07 del 20/04/2016;
- Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007 ss.mm.ii.;
- Il Bilancio di previsione per l'anno 2018;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

1. Premesso che la legge n.92 del 28/06/2012, c.d. "riforma Fornero", e in particolare l'articolo 1, comma 34, ha previsto la revisione della normativa in materia di tirocini disponendo che entro 180 giorni dall'adozione della medesima legge, il Governo e le Regioni concludessero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise recanti:
  - la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  - la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  - l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
  - il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;
2. Rilevato che in attuazione della suddetta Legge n.92 del 28/06/2012, in data 24/01/2013, la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome adottava le "Linee-guida in materia di tirocini", definenti degli standard minimi uniformi applicabili in tutto il territorio nazionale;
3. Vista la delibera della Giunta Regionale n.44/11 del 23/10/2013 di recepimento delle suddette Linee-guida adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome, prevedente, tra l'altro quanto segue:
  - i tirocini, realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:
    - a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e debbono avere una durata non superiore a 6 mesi;
    - b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, di durata ricompresa tra i 6 e i 12 mesi;
    - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore ai 12 mesi;
    - d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.68/1999, di durata sino a 24 mesi possibile oggetto di deroga;
    - e) tirocini estivi di orientamento di durata non superiore ai 3 mesi; - il numero di tirocini attivabili contemporaneamente negli enti con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato non deve essere superiore al 10% dei dipendenti di ruolo;
  - l'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;
  - non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;
  - al tirocinante è riconosciuta un'indennità di importo non inferiore a 400,00 euro;

dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

- il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo 5 delle linee-guida sopra richiamate, ovvero, tra gli altri: dalle Province, tramite i Servizi per il Lavoro; dall'Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
- dagli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
- il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;
- il soggetto ospitante:
  - a) stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
  - b) designa un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
  - c) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
  - d) valuta l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Ritenuto opportuno ammettere la possibilità di attivare presso l'Unione dei Comuni Marmilla dei tirocini formativi di cui al punto all'art. 2 comma 2, punto a) del previste dalle linee guida allegato alla delibera g.r. n. 2/10 del 16.01.2018, previa specifica autorizzazione da adottarsi con delibera di Giunta, subordinata:

- allo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da quantificarsi e individuarsi di volta in volta in ragione del tirocinio da attivare;
- al parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del settore Affari Generali – Personale, volto a verificare il rispetto della normativa di riferimento;
- al parere favorevole da parte del funzionario responsabile del settore presso il quale espletterà servizio il tirocinante;

**Visto** lo schema di convenzione per l'attivazione di tirocinii formativi e di orientamento tra l'Università degli studi di Cagliari e L'Unione Comuni "Marmilla";

**Acquisiti**, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

DELIBERA
----------

**Di richiamare** la premessa per farne parte integrante della presente deliberazione;

**Di approvare** lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra l'Università degli studi di Cagliari e L'Unione Comuni "Marmilla";

**Di dare mandato** al Responsabile del servizio amministrativo di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali per attivare presso l'Unione tirocini formativi e di orientamento sulla base di quanto previsto nella presente convenzione e dalla normativa;

**Di dichiarare**, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.

**Di dare atto che** il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi.

**Di dichiarare** la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

**IL PRESIDENTE**  
F.TO Celestino Pitzalis

**IL SEGRETARIO**  
F.TO Dott. Giorgio Sogos

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole**

- Servizio Amministrativo - Affari generali  
 Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario  
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente  
 Servizio Finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Dott. Giorgio Sogos

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Rag. Carlo Matzeu

**N. 82 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. di registro 82, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 17.01.2019 al 01.02.2019.

**IL SEGRETARIO**  
F.TO Dr. Giorgio Sogos

*Copia conforme all'originale*  
*Il Segretario*  
*Dott. Giorgio Sogos*